

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, DI LEMBO, COSTA e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età

ONOREVOLI SENATORI. — La promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, è stata ripristinata dall'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Essa, però, presuppone che l'ufficiale sia stato valutato per l'avanzamento al grado superiore almeno una volta; ne consegue che, laddove l'ufficiale non possa essere valutato perchè colpito dai limiti di età prima di essere compreso in aliquota di scrutinio, la promozione anzidetta non può essere conferita.

In genere ciò si verifica in quei Corpi nei quali gli ufficiali vengono nominati tra i sottufficiali (ruoli speciali e CEMM). Essi, infatti, in gran parte conseguono la nomina ad ufficiale in servizio permanente in età matura e progrediscono in carriera molto a rilento, per cui accade che molti pervengono al grado immediatamente inferiore a quello terminale senza aver avuto la possibilità di poter essere giudicati almeno una volta per l'avanzamento.

Trattasi di personale che ha maturato molti anni di servizio, che ha ben meritato e che vorrebbe veder conclusa la carriera con l'acquisizione del grado terminale per motivi più morali che economici. Difatti, ad essi, essendo combattenti, grazie al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici, può essere conferito, ai fini pensionistici, lo stipendio del grado superiore a quello posseduto.

Nella considerazione che la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e ripristinata per tutti gli ufficiali dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, può essere conferita dall'11 maggio 1976, data di entrata in vigore di quest'ultima, per ragioni di equità si è ritenuto opportuno fissare l'efficacia giuridica del presente disegno di legge all'11 maggio 1976.

La relativa spesa, peraltro di lieve entità e transitoria, trova capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente, i quali non possono essere valutati perchè raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, purchè, al momento della cessazione dal servizio permanente, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado o quarant'anni di servizio effettivo.

Essi sono promossi al grado superiore, indipendentemente dall'inclusione nell'ali-quota di scrutinio, in aggiunta alle promo-zioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e ces-sano dal servizio permanente in base ai li-miti di età previsti per il grado rivestito pri-ma della promozione.

Detta promozione non è cumulabile con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto giuridico dall'11 maggio 1976 e decorrenza amministrativa dalla data di en-trata in vigore della presente legge, anche per gli ufficiali cessati dal servizio permanen-te tra la predetta data 11 maggio 1976 e quel-la dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attua-zione della presente legge, valutata in lire 15.000.000 all'anno, si provvedere mediante riduzione di pari importo dello stanziamen-to iscritto nel capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del-la difesa per l'anno 1979 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.